

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 16 al 20 settembre

Provvedimenti e Atti Normativi

ANAC: novità per imprese e stazioni appaltanti sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

L'Autorità informa che, a seguito della collaborazione con l'Inps e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) è stato reso interoperabile con il Fascicolo digitale (Fvoe) 2.0 attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Le stazioni appaltanti, dunque, ai fini della verifica dell'assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva secondo il nuovo Codice degli Appalti (art. 94 comma 6 del D.Lgs. 36/2023), potranno consultare il Durc emesso in corso di validità direttamente su FVOE 2.0.

Il documento è inserito automaticamente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico nel momento in cui l'impresa rilascia alla stazione appaltante l'autorizzazione all'accesso al proprio fascicolo.

L'Autorità, inoltre, ricordando che la regolarità contributiva è un requisito estremamente volatile, ha invitato le stazioni appaltanti a chiedere la verifica della presenza del Durc emesso in corso di validità nel momento in cui se ne manifesta l'effettiva esigenza.

L'ANAC ha poi comunicato che, nel corso delle prossime settimane, saranno introdotte nuove tipologie di documenti per la verifica:

- dei carichi fiscali non definitivamente accertati dell'Agenzia delle Entrate;
- dell'avvenuta comunicazione al Ministero del Lavoro del prospetto informativo disabili e della relazione sulla parità di genere.

Per maggiori informazioni, cliccare [qui](#).

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2024, n. 7468

Il Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza del 6 settembre 2024, n. 7468, ha statuito che il **provvedimento di revoca della qualificazione e cancellazione dall'Albo degli operatori economici deve essere sorretto da una motivazione congrua che valuti la gravità e l'incidenza di una determinata condotta dell'operatore economico** sulla sua affidabilità, non potendo essere adottato in maniera automatica.

Nel caso di specie, la Stazione Appaltante impugnava la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso con cui l'Appaltatore aveva impugnato la nota di revoca dei provvedimenti di qualificazione e cancellazione dall'iscrizione dall'Albo degli operatori economici riguardante una serie di categorie merceologiche.

In particolare, il Tribunale Amministrativo aveva ritenuto il provvedimento impugnato viziato sotto il profilo motivazionale, anche in considerazione del fatto che **l'Amministrazione non aveva attivato le necessarie modalità di interlocuzione endoprocedimentale**. Ebbene, in primo grado il T.A.R. disponeva l'annullamento della gravata determinazione, recante la revoca della qualificazione per le categorie merceologiche con conseguente cancellazione dell'iscrizione dall'Albo degli operatori economici.

Vano il tentativo della Stazione Appaltante di vedere accolte le proprie censure innanzi al Consiglio di Stato, con la tesi secondo cui il provvedimento di revoca e cancellazione non sarebbe altro che una derivazione logica e naturale del provvedimento risolutivo del contratto e, dunque, le ragioni della revoca e la cancellazione dell'operatore dall'Albo sarebbero rinvenibili nell'atto presupposto di risoluzione contrattuale da cui facilmente desumere la reiterata inadempienza dell'appaltatore, il quale avrebbe generato ritardi insopportabili nella realizzazione dell'opera appaltata.

Ebbene, il Giudicante ha ritenuto evidente l'esiguità del supporto motivazionale alla nota con cui si è provveduto alla revoca dei provvedimenti di cancellazione qualificazione e cancellazione dell'iscrizione dall'albo.

La carenza di motivazione del provvedimento di cancellazione dall'Albo implica un **difetto di istruttoria in ordine alla rilevanza delle circostanze che hanno portato l'Amministrazione ad un giudizio di inaffidabilità dell'operatore economico**.

Infatti, il provvedimento di cancellazione dall'Albo, che di fatto comporta l'esclusione dell'impresa dalle pubbliche gare indette dalla medesima Amministrazione, impone necessariamente una rinnovata valutazione discrezionale del committente, e quindi la necessità di una adeguata istruttoria in contraddittorio con l'operatore economico, nell'ambito del quale egli avrebbe potuto fornire chiarimenti e prove circa la propria idoneità a concorrere in pubbliche procedure di gara.

L'esclusione conseguente alla valutazione di inaffidabilità dell'operatore, dovuta alla commissione di gravi illeciti professionali, è una sanzione la cui operatività, lungi dall'essere rimessa a rigidi automatismi, è piuttosto legata alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, la quale è tenuta a motivare sulla ritenuta idoneità dell'evento risolutorio a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'operatore.

In definitiva il giudicante ha respinto l'appello in quanto un complessivo giudizio di "non affidabilità" tale da 'sterilizzare' le potenzialità negoziali dell'operatore economico, e la relativa valutazione (ampiamente discrezionale) avrebbe dovuto essere preceduta

dall'avvio di una interlocuzione endoprocedimentale, attesa “la divisata, non piena, sovrapposibilità” tra le ragioni del pregresso inadempimento contrattuale ed il fondamento giustificativo del provvedimento inibitorio, sostanziato dalla cancellazione dagli elenchi.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).